

DATORE-RSPD SEMPRE DOCENTE FINO AL 2015

Dal 18 marzo 2014 è pienamente operativo il Decreto Interministeriale che definisce i criteri e i requisiti che ogni formatore deve avere per erogare la formazione ai lavoratori in base all'art. 34 e 37 del d. lgs. 81/08.

Scaduto il regime transitorio previsto fino a 12 mesi successivi alla pubblicazione in G.U. del predetto Decreto infatti, dal 18 marzo c.a. ogni soggetto che intenda svolgere attività formativa, nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro, deve essere in possesso di taluni requisiti puntualmente previsti dal provvedimento in esame.

Nel dettaglio, affinché un formatore possa essere considerato "idoneo" all'erogazione della formazione deve essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (prerequisito), **tranne se si tratti di datori di lavoro che effettuano formazione ai propri dipendenti**. In aggiunta al titolo di studio prima citato, il formatore deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza;
- laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: a) corso di formazione della durata minima di 24 ore, abilitazione all'insegnamento o diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; b) pregressa esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; d) corso formativo in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.
- attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza; e in aggiunta una delle seguenti specifiche: a) corso di formazione della durata minima di 24 ore; b) abilitazione all'insegnamento o diploma triennale in Scienza della Comunicazione; c) Master in Comunicazione.
- attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza; e in aggiunta una delle seguenti specifiche: a) corso di formazione della durata minima di 24 ore, abilitazione all'insegnamento o diploma triennale in Scienza della

Comunicazione o di un Master in Comunicazione; b)) pregressa esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; d) corso formativo in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

- esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica in oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: a) corso di formazione della durata minima di 24 ore, abilitazione all'insegnamento; b) pregressa esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; d) corso formativo in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.
- esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: a) corso di formazione della durata minima di 24 ore, abilitazione all'insegnamento o diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; b)) pregressa esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; d) corso formativo in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

Tuttavia, occorre sottolineare, che, fino al 18 marzo 2015, i datori di lavoro che sono anche RSPP (come nella maggior parte degli studi professionali) possono svolgere attività formativa pur senza rispettare i requisiti esposti in precedenza, ma solo ed esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori.

Infine, il documento stabilisce i tempi e le modalità per l'aggiornamento professionale degli stessi formatori. Nello specifico, il docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente, a:

- frequentare seminari, convegni e corsi di aggiornamento per almeno 24 ore complessive;
- effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

Il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.